

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Disciplina dell' addizionale comunale all'IRPEF

1. Il presente regolamento disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.
2. Il regolamento individua in particolare le modalità di determinazione dell'aliquota e delle agevolazioni concesse.
3. In osservanza ai limiti normativi imposti dalla legge, non è possibile con questo regolamento introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione di fattispecie imponibili, di soggetti passivi e di aliquote massime diverse da quelle previste dalla normativa nazionale.

Articolo 2 – Determinazione dell' aliquota, delle agevolazioni e delle esenzioni

1. Al Comune compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Al Comune spetta inoltre la disciplina per individuare e determinare eventuali agevolazioni ed esenzioni secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
3. Per l'anno 2007 il comune stabilisce che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento)
4. In assenza di nuova deliberazione comunale, l'aliquota, le agevolazioni e le esenzioni per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
5. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 4 – Versamento

1. Per il versamento dell' addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 5- Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni nonché le altre informazioni necessarie al cittadino per l'assolvimento degli obblighi tributari derivanti dal presente regolamento.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2007.